



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Il patteggiamento non esclude la sospensione della patente

Autore: Redazione | 31/10/2013



Stop alla patente per il pirata della strada che scappò dopo l'incidente anche se ha patteggiato la pena.

Per il pirata della strada che non si ferma dopo l'incidente stradale scatta la **sospensione della patente** anche se ha patteggiato la pena. Lo ha appena chiarito la Cassazione con una recente pronuncia **[1]**.

Infatti, anche con la sentenza di applicazione della pena concordata dalle parti (cosiddetto “patteggiamento”) devono essere applicate le **sanzioni amministrative accessorie**: tali sanzioni - tra le quali, appunto, vi è la sospensione della patente di guida - conseguono **automaticamente** dall’illecito contestato e accertato. Il divieto di applicazione delle pene accessorie, previsto in caso di patteggiamento **[2]**, non vale solo per le **sanzioni amministrative**.

La **sospensione della patente di guida**, avendo natura di sanzione amministrativa accessoria, non rientra quindi tra le pene accessorie espressamente escluse nel caso di patteggiamento.

Pertanto tale sospensione scatta sempre, anche se nella relativa richiesta di patteggiamento fatta dal p.m. non sia fatta alcuna menzione a tale sanzione: essa infatti **non può formare oggetto dell’accordo tra le parti** (accordo che si limita solo alla pena), ma consegue in modo automatico alla sentenza.

Note

[1] Cass. sent. n. 36386 del 5.09.2013. **[2]** Art. 445 cod. proc. pen.